



Ministero della pubblica istruzione
Dipartimento per l'Istruzione -
Direzione Generale per gli affari
Internazionali – Ufficio V



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. STROFFOLINI”

con **Sezione ad Indirizzo Musicale**
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)
Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc. 94007130613
e-mail: ceic82800v@istruzione.it
ceic82800v@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.istitutostroffolini.edu.it
Tel 0823/467754
Distretto Scolastico n°16- Ambito 10



COMUNICAZIONE N.10 del 10/10/2019

Al Personale Docente
Al Personale ATA
SITO WEB Scuola

OGGETTO: permessi retribuiti Legge 104/92-Chiarimenti

In riferimento all'oggetto è utile comunicare al Personale docente che nella fruizione dei permessi di cui all'oggetto, **l'art.15/6 del CCNL 29/11/2007, è stato modificato solo per il Personale ATA con il CCNL 2016.**

PERSONALE DOCENTE

Art. 15/6 del CCNL/2007:

I permessi:

- sono fruiti **esclusivamente in giorni**;
- sono retribuiti;
- non riducono le ferie;
- devono essere possibilmente **fruiti in giornate non ricorrenti**

Per il personale docente, che assiste persone D.A. secondo i criteri dettati dalla normativa, non è stato modificato alcunché. Pertanto, tale Personale fruito dei permessi solo in giorni. Solo nel caso in cui il docente sia persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) lo stesso potrebbe fruito dei permessi in ore, evitando però il cumulo delle due tipologie di modalità di fruizione.

Personale ATA

Art. 32 del CCNL/2016 (sostituisce e quindi si applica, per il solo personale ATA, l'art. 15, comma6):

- E' possibile decidere di utilizzare i permessi in ore nel limite massimo di **18 ore mensili** anziché in giorni.
- il dipendente predispone, di norma, una **programmazione mensile** dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza **all'inizio di ogni mese**.
- in caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

A proposito del punto 1 è altrettanto utile precisare che L'ARAN ha chiarito sui permessi: **“Non è possibile cumulare le due tipologie di permesso, ma le medesime sono alternative.”**

Si presuppone che se in un mese si chiede il permesso in ore la richiesta sia sempre di quella tipologia, in ore, per evitare in particolare, un onere aggiuntivo in termini di gestione amministrativo-contabile.

Con la sottoscrizione del recente CCNL 2016 dunque, la fruizione dei permessi cambia per il solo personale ATA. I permessi, per tale personale, possono anche essere fruiti in ore e non solo in giorni (possibilità demandata alla sola decisione del dipendente). Per tale personale è inoltre prevista, da normativa, **una programmazione mensile** con le deroghe di cui sopra.

Per la programmazione mensile, non introdotta per norma, si rimanda alla Circolare della FP n. 13/2010 e all'Interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

F.to La Dirigente Scolastica

dott.ssa Maria Carmina Giuliano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993*